


Sommario 2/2024

Editoriale 3

Approfondimenti dottrinali

Accertamento	- Contabilità ordinaria e semplificata: il corretto tracciamento dei limiti esclude contestazioni tributarie	4
	- Regime di adempimento collaborativo: opportunità e prevenzione dei rischi fiscali	8
Riscossione	- Le sorti dell'appello incidentale autonomo nel processo tributario 	14

Pratica professionale e contenzioso

Ricorso e contenzioso tributario	- La riforma del contenzioso tributario e la difesa del contribuente	24
-----------------------------------------	----------------------------------------------------------------------	-----------

Imposte e tasse

Altri tributi	- IMU e procedibilità del ravvedimento operoso	32
----------------------	------------------------------------------------	-----------

Fiscalità internazionale

Residenza fiscale	- La riforma della fiscalità internazionale e la residenza fiscale	36
--------------------------	--------------------------------------------------------------------	-----------

Rubrica

Casi questioni e soluzioni		40
-----------------------------------	--	-----------

LA RIFORMA DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO E LA DIFESA DEL CONTRIBUENTE

D.Lgs. 30.12.2023, n. 220

Per effetto del D.Lgs. 30.12.2023, n. 220 sono state apportate numerose e importanti modifiche al D.Lgs. 546/1992 che, com'è noto contiene le regole sul processo tributario. L'entrata in vigore delle modifiche e dei nuovi istituti è stata in realtà fissata a decorrere dal 4.01.2024, salvo che per alcune modifiche che entreranno in vigore per i giudizi che risultino essere instaurati dopo la data dell'1.09.2024.

**LE NORME
DEL
D.LGS. 546/1992
INTERESSATE**



Art. 7	Poteri delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado.
Art. 11	Capacità di stare in giudizio.
Art. 12	Assistenza tecnica.
Art. 14	Litisconsorzio ed intervento.
Art. 15	Spese del giudizio.
Art. 16	Comunicazioni e notificazioni.
Art. 16-bis	Comunicazioni, notificazioni e depositi telematici.
Art. 17-bis	Il reclamo e la mediazione.
Art. 17-ter	Degli atti in generale.
Art. 19	Atti impugnabili e oggetto del ricorso.
Art. 21	Termine per la proposizione del ricorso.
Art. 25-bis	Potere di certificazione di conformità.
Art. 33	Trattazione in camera di consiglio.
Art. 34-bis	Udienza a distanza.
Art. 35	Deliberazioni del collegio giudicante.
Art. 36	Contenuto della sentenza.
Art. 37	Pubblicazione e comunicazione della sentenza.
Art. 47	Sospensione dell'atto impugnato.
Art. 47-ter	Definizione del giudizio in esito alla domanda di sospensione.
Art. 48	Conciliazione fuori udienza.
Art. 48-bis	Conciliazione in udienza.
Art. 48-ter	Definizione e pagamento delle somme dovute.
Art. 52	Giudice competente e provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello.
Art. 58	Nuove prove in appello.
Art. 62-bis	Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria della sentenza impugnata per cassazione.
Art. 65	Proposizione della impugnazione.
Art. 79	Norme transitorie.

APPROFONDIMENTI

ART. 7 POTERI DELLE CORTI DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO

LE INNOVAZIONI ATTENGONO ESSENZIALMENTE ALLA RIFORMA DELLA C.D. PROVA TESTIMONIALE

Viene ulteriormente confermata la inammissibilità del giuramento.

Ai fini della decisione, alla Corte di Giustizia Tributaria, qualora sia ritenuto necessario ai fini della decisione, anche a prescindere dalla presenza di un eventuale accordo tra le parti in causa, può procedere con la relativa ammissione della prova testimoniale, assunta in forma scritta.

Nei casi in cui la pretesa tributaria sia fondata su verbali o altri atti facenti fede fino a querela di falso, la prova è ammessa soltanto su circostanze di fatto diverse da quelle attestate dal pubblico ufficiale.

La notificazione dell'intimazione e del modulo di deposizione testimoniale, potrà essere - poi - effettuata anche in via telematica.

In tale contestata si rileva come sia stata introdotta una espresa deroga alle disposizioni civilistiche che impongono la deposizione redatta su appositi modelli. Ed invero, nel caso in cui il testimone sia dotato della firma digitale, il difensore della parte che lo ha citato, può procedere direttamente con il deposito telematico del modulo di deposizione che gli sia stato trasmesso da parte del testimone citato, successivamente alla compilazione e sottoscrizione digitale operata da parte di quest'ultimo.

Entrata in vigore: 1.09.2024

ART. 11 CAPACITÀ DI STARE IN GIUDIZIO

LA MODIFICA RIGUARDA GLI ENTI LOCALI NEI CUI CONFRONTI È PROPOSTO RICORSO

Nello specifico, la riforma consente all'Ente Regione di stare in giudizio anche per il tramite dei dirigenti di Uffici finanziari e tributari, oltre che di funzionari appositamente individuati dall'ente con proprio provvedimento.

Per gli altri enti locali, in base a quanto già sancito dalla stessa giurisprudenza di legittimità (Cass. 4329/2015), tenuto conto delle disposizioni contenute nel nuovo ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. 267/2000 e dal nuovo c. 3, dell'art. 11 D.Lgs. 546/1992, lo statuto del Comune e della Provincia (ovvero i relativi regolamenti attuativi in caso di espresso rinvio dello statuto alla normativa regolamentare) possono legittimamente affidare la rappresentanza a stare in giudizio dell'ente locale a dirigenti nell'ambito dei rispet-

tivi settori di competenza ovvero ad funzionari posti in posizione apicale all'interno della propria struttura amministrativa (c. 3: l'ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio).

Entrata in vigore: 1.09.2024

ART. 12 ASSISTENZA TECNICA

L'OGGETTO DELLA MODIFICA RIGUARDA IL CONFERIMENTO INCARICO DIFENSORI

In genere, l'assistenza tecnica nel processo tributario viene svolta in forza del conferimento di apposito incarico formulata dalla parte ricorrente al proprio difensore tributario.

Si assiste a un cambio di denominazione, nel senso che mentre nel rito civile la fonte del mandato al difensore è la procura (rilasciata ai sensi degli artt. 83 e 84 c.p.c., mentre nel processo tributario, l'incarico di difensore viene conferito mediante incarico. Ebbene, nella nuova formulazione viene inserita la dicitura di "procura" anche per il processo tributario. Si tratta soltanto di una modifica testuale, in quanto l'istituto rimane il medesimo, a prescindere dal fatto che si denomini procura o incarico.

In ogni caso il conferimento della procura potrà avvenire a titolo generale (c.d. *ad lites*) quando è conferita per una serie indefinita di procedimenti giudiziari coinvolgenti il soggetto, o speciale (c.d. *ad litem*), qualora sia conferita per un singolo giudizio, per una fase di esso oppure per il compimento di un determinato atto processuale. A prescindere dalla denominazione, la procura rappresenta - pur sempre - costituisce il presupposto fondamentale per la valida instaurazione del rapporto processuale.

Con la riforma, per la certificazione della sottoscrizione autografa si chiarisce che la stessa non risulta necessaria, qualora la parte processuale (conferente) appone la propria firma digitale.

Nel caso invece in cui la procura sia conferita su supporto cartaceo, il difensore ne deposita telematicamente la copia per immagine su supporto informatico, attestandone la conformità, con l'inserimento della relativa dichiarazione.

La procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce quando è rilasciata su un separato documento informatico depositato telematicamente insieme all'atto cui la stessa si riferisce ovvero quando è rilasciata su foglio separato del quale è effettuata copia informatica, anche per immagine, depositata telematicamente insieme all'atto cui

la stessa si riferisce.

In pratica nel caso di costituzione telematica in giudizio, ci si trova al cospetto di due differenti ipotesi riferibili a:

- procura su supporto informatico firmata digitalmente;
- procura cartacea, sottoscritta su supporto cartaceo, trasformata in copia informatica su file digitale (di norma PDF) autenticato con firma il calce.

Entrata in vigore: 1.09.2024

ART. 14 LITISCONSORZIO ED INTERVENTO

Nel caso in cui i vizi notificazione siano eccepiti nei confronti di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti.

L'esempio tipico è rappresentato in tale circostanza da un atto riscossivo, notificato da Agenzia delle Entrate Riscossione, rispetto al quale vengano mosse delle eccezioni relativamente all'omessa notifica di atto presupposto (ad esempio: accertamento) da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Entrata in vigore: 5.01.2024

ART. 15 SPESE DEL GIUDIZIO

IPOTESI DI COMPENSAZIONE

Le spese del giudizio sono compensate, in tutto o in parte, in caso di soccombenza reciproca e quando ricorrono gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate, ovvero quando la parte è risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio.

Nelle residuali ipotesi di controversie soggette a reclamo-mediazione (abrogato), trova applicazione una maggioranza del 50% a titolo di rimborso delle maggiori spese del procedimento.

SINTETICITÀ E CHIAREZZA DEGLI ATTI

Il rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza degli atti di parte rileva inoltre ai fini della liquidazione delle spese.

Un testo può essere definito "chiaro" quando è univocamente intellegibile, mentre è "sintetico" quando, pur essendo completo dei requisiti essenziali ed esaustivo in relazione al suo scopo, è scevro di ripetizioni e verbosità.

Riguardo alla "sinteticità" si tenga conto di come si tratti di un concetto di relazione, che esprime una corretta proporzione tra due grandezze, la mole delle questioni da esaminare e la consistenza dell'atto chiamato ad esaminarle e la cui assenza non risiede nel numero delle pagine o delle righe in ogni pagina, ma nella proporzione tra la molteplicità e la

complessità delle questioni dibattute e l'ampiezza dell'atto che le veicola.

Entrata in vigore: 5.01.2024

ART. 16 COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI

COMUNICAZIONI A MEZZO SERVIZIO POSTALE

Le comunicazioni e gli avvisi segreteria spediti a mezzo posta vanno operati procedendo a spedire il rispettivo in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento.

Le comunicazioni agli enti impositori, agli agenti della riscossione ed agli altri soggetti interessati, possono essere fatte mediante trasmissione di elenco in duplice esemplare, uno dei quali, immediatamente datato e sottoscritto per ricevuta, è restituito alla segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado. La segreteria può anche richiedere la notificazione dell'avviso da parte dell'ufficio giudiziario o del messo comunale, su cui non sono apposti segni o indicazioni da cui possa desumersi il contenuto dell'avviso.

Entrata in vigore: 5.01.2024

ART. 16-BIS COMUNICAZIONI, NOTIFICAZIONI E DEPOSITI TELEMATICI

LA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Le comunicazioni sono effettuate mediante posta elettronica certificata: l'utilizzo della PEC rappresenta un chiaro obbligo, normativamente imposto.

LA SPECIFICA DELL'INDIRIZZO PEC E LE SUE VARIAZIONI

L'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti è indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo.

Costituisce specifico onere del difensore comunicare ogni variazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata a quelli delle altre parti costituite e alla segreteria la quale, in difetto, non è tenuta a cercare il nuovo indirizzo del difensore né ad effettuargli la comunicazione mediante deposito in segreteria.

LA PLURALITÀ DI DIFENSORI: EVENIENZA PRATICA

In caso di pluralità di difensori di una parte costituita, la comunicazione è perfezionata se ricevuta da almeno uno di essi, cui spetta informarne gli altri.

IL DEPOSITO DEGLI ATTI PROCESSUALI PER LE "ALTRE PARTI"

Le parti, i consulenti e gli organi tecnici, depositano gli atti

processuali, i documenti e i provvedimenti giurisdizionali notificati esclusivamente con le modalità telematiche previste dalle vigenti norme tecniche del processo tributario telematico, salva la possibilità, di autorizzazione espressa a derogare tali disposizioni.

IL DIFETTO DI ASSISTENZA TECNICA

Ai soggetti che stanno in giudizio senza assistenza tecnica è consentito di utilizzare, per le notifiche e i depositi, le modalità telematiche ordinarie, previa indicazione nel ricorso o nel primo atto difensivo dell'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere le comunicazioni e le notificazioni.

Entrata in vigore: 1.09.2024

ART. 17-BIS IL RECLAMO E LA MEDIAZIONE

ABROGAZIONE

La possibilità di presentare ricorso con effetti di reclamo ed eventuale proposta di mediazione, con rideterminazione della pretesa, per controversie di valore non superiore a € 50.000,00 è stata definitivamente abrogata.

Entrata in vigore/abrogazione: 5.01.2024

ART. 17-TER LA FORMA DEGLI ATTI IN GENERALE

La prescrizione che riguarda la forma degli atti e la loro redazione, con riferimento al processo attiene essenzialmente a verbali e provvedimenti giurisdizionali.

Per espressa disposizione di legge questi atti devono essere redatti in modo chiaro e sintetico e devono essere sottoscritti con firma digitale.

Si tratta di una importante prescrizione che attiene anche agli atti di parte e che rileva con riferimento alla liquidazione spese di giudizio che tiene conto della violazione ad opera dei difensori delle parti delle norme relative a comunicazioni, notificazioni e depositi telematici e delle norme tecniche del PTT, fermo l'obbligo di regolarizzazione.

Si osserva in tale ambito come la mancata sottoscrizione con firma digitale dei provvedimenti giudiziari del giudice comporta la nullità del rispettivo provvedimento.

Entrata in vigore: 1.09.2024

ART. 19 ATTI IMPUGNABILI E OGGETTO DEL RICORSO

L'ISTITUTO DELL'AUTOTUTELA

Il rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela nei casi pre-

visti dall'art. 10-quater L. 27.07.2000, n. 212 e il rifiuto espresso sull'istanza di autotutela nei casi previsti dall'art. 10-quinquies L. 27.07.2000, n. 212, rientrano di diritto tra le casistiche che possono costituire oggetto di impugnazione mediante ricorso.

Viene così a risolversi un dilemma storico sulla impugnabilità o meno dell'autotutela che in passato aveva visto lo scontro di numerosi corti di merito. La novella risulta comunque strettamente correlata alle innovazioni introdotte anche in seno allo statuto del contribuente, con riferimento all'istituto in esame.

Entrata in vigore: 5.01.2024

ART. 21 TERMINE PER LA PROPOSIZIONE DEL RICORSO

PRESCRIZIONI IN VIGORE FINO ALL'1.09.2024

Il ricorso avverso il rifiuto tacito della restituzione il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti, può essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda di restituzione presentata entro i termini previsti da ciascuna legge d'imposta e fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto.

In ogni caso si tenga conto che la domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.

PRESCRIZIONI IN VIGORE DALL'1.09.2024

Il ricorso avverso il rifiuto tacito di rimborso di tributi, sanzioni, interessi e oneri accessori e il rifiuto avverso istanza di autotutela, può essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda di restituzione o di autotutela presentata entro i termini previsti da ciascuna legge d'imposta e fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto.

Anche in tal caso permane l'applicabilità del principio secondo cui la domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.

Entrata in vigore: 1.09.2024

ART. 25-BIS POTERE DI CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ

DISPOSIZIONI SU ATTI E DOCUMENTI DEL FASCICOLO TELEMATICO

Gli atti e i documenti del fascicolo telematico non devono

essere nuovamente depositati nelle fasi successive del giudizio o nei suoi ulteriori gradi.

Il giudice non tiene conto degli atti e dei documenti su supporto cartaceo dei quali non è depositata nel fascicolo telematico la copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformità all'originale.

Entrata in vigore: 1.09.2024

ART. 33 TRATTAZIONE IN CAMERA DI CONSIGLIO

TRATTAZIONE DELLA CAUSA

La trattazione della controversia avviene di regola in camera di consiglio, eccezion fatta per i casi in cui almeno una delle parti non chieda la discussione in pubblica udienza. In assenza di istanza di una delle parti - in pratica - la trattazione avviene quindi in camera di consiglio, senza pubblicità e senza la partecipazione delle parti e dei rispettivi difensori.

Il procedimento indicato si caratterizza per il fatto che la trattazione e la decisione di esauriscono nel medesimo ambito di un'unica udienza, in cui si ha anche la deliberazione della decisione subito dopo l'esposizione del relatore, senza che quindi vi sia un momento netto di passaggio dalla fase di trattazione alla fase di deliberazione.

La domanda di pubblica udienza, cui si può partecipare sia in presenza che da remoto va proposta con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite entro il termine di 10 giorni liberi prima della data fissata.

Nel caso in cui una parte chiede la discussione in pubblica udienza e in presenza e un'altra parte chiede invece di discutere da remoto, la discussione avviene in presenza, fermo il diritto, per chi lo ha chiesto, di discutere da remoto.

Per i processi tributari innanzi alle Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado introdotti con ricorsi notificati dopo il 4.01.2024, è quindi definitivamente sancita la possibilità di alternativa tra l'udienza pubblica fisica e l'udienza partecipata a distanza.

In siffatte circostanze, i contribuenti e i loro difensori, gli enti impositori e i soggetti della riscossione, oltre che i giudici e il personale amministrativo delle Corti di Giustizia Tributaria (di primo e secondo grado) possono partecipare con un collegamento c.d. "da remoto".

Entrata in vigore: 5.01.2024

ART. 34-BIS UDIENZA A DISTANZA

LA DISCUSSIONE DA REMOTO

La discussione a distanza (anche detta "da remoto"), viene richiesta nel ricorso, nel primo atto difensivo o in apposita istanza notificata alle altre parti costituite entro il termine

di 10 giorni liberi prima della data fissata per l'udienza ed è depositata in segreteria unitamente alla prova della notificazione.

LE COMUNICAZIONI DELLA SEGRETERIA

Nei casi di trattazione delle cause da remoto la segreteria comunica, almeno tre giorni prima della udienza, l'avviso dell'ora e delle modalità di collegamento.

LA REDAZIONE DEL VERBALE D'UDIENZA

Nel verbale di udienza viene dato atto delle modalità con cui si accerta l'identità dei partecipanti e della loro libera volontà di parteciparvi, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali.

I verbali e le decisioni deliberate all'esito dell'udienza o della camera di consiglio si considerano, rispettivamente, formati ed assunte nel comune in cui ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale è stato iscritto il ricorso trattato.

I LUOGHI D'UDIENZA: PRINCIPI GENERALI

Il luogo dal quale si collegano i giudici, i difensori, le parti che si difendono personalmente e il personale amministrativo è considerato aula di udienza a tutti gli effetti di legge.

Entrata in vigore: 5.01.2024

ART. 35 DELIBERAZIONI DEL COLLEGIO GIUDICANTE

LA DECISIONE

Il collegio giudicante, subito dopo la discussione in pubblica udienza o, se questa non vi è stata in quanto l'udienza si è svolta nella forma della "camera di consiglio", subito dopo l'esposizione del relatore, delibera la decisione e, al termine, dà lettura immediata del dispositivo.

LA FACOLTÀ DI SPOSTARE IL TERMINE DI LETTURA

È tuttavia fatta salva la facoltà di riservarne il deposito in segreteria e la sua contestuale comunicazione ai difensori delle parti costituite entro il termine perentorio dei successivi sette giorni.

ASPETTI PRATICI

Conclusa la discussione o a seguito della camera di consiglio è prevista, la lettura immediata del dispositivo, salva la facoltà di riservarne il deposito successivamente (entro 7 giorni). La sentenza è - poi - resa pubblica, nel testo integrale originale, mediante deposito telematico nella segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado entro 30 giorni dalla data della deliberazione.

Entrata in vigore: 5.01.2024

ART. 36 CONTENUTO DELLA SENTENZA

IL CONTENUTO

La sentenza deve contenere la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto.

Questi possono essere sia di accoglimento, che di rigetto e devono essere relativi alle questioni di merito e alle questioni attinenti ai vizi di annullabilità o di nullità dell'atto.

REQUISITI ESSENZIALI E VIZI DI MOTIVAZIONE

La motivazione assolve l'importante compito di essere sia estremamente funzionale rispetto alla tutela delle ragioni del destinatario del provvedimento, consentendo nel contempo una sorta di controllo sull'operato del giudice, sia in termini di metodo adottato che riguardo al risultato raggiunto.

La motivazione si ritiene adeguata e sufficiente qualora renda la decisione comprensibile e condivisibile.

I POSSIBILI VIZI

I vizi ricorrenti della sentenza possono riguardare vizi di contraddittorietà, apparenza, inesistenza, o perplessità della motivazione e addirittura l'inesistenza della stessa motivazione che si configura qualora il provvedimento risulti carente degli enunciati che lo giustificano.

INDICAZIONI PROCESSUALI-CIVILISTICHE SUL CONTENUTO

Nel codice di procedura civile l'art. 132 indica quale deve essere il contenuto di una sentenza specificando che la stessa deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Questa disposizione va integrata - inoltre - con l'art. 118 disp. att. c.p.c., in base al quale la motivazione della sentenza nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi e che debbono essere espone concisamente e in ordine le questioni discusse e decise dal collegio ed indicati le norme di legge e i principi di diritto applicati.

DISPOSIZIONI DI MATRICE PROCESSUALE-TRIBUTARIA

In ambito tributario tali indicazioni sono recepite dall'art. 36 del D.Lgs. 546/1992.

Entrata in vigore: 5.01.2024

ART. 37 PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE DELLA SENTENZA

La sentenza è resa pubblica, nel testo integrale originale, mediante deposito telematico nella segreteria della corte di

giustizia tributaria di primo e secondo grado entro 30 giorni dalla data della deliberazione.

Il segretario fa risultare l'avvenuto deposito della sentenza apponendovi la propria firma digitale e la data, dandone comunicazione alle parti costituite entro tre giorni dal deposito.

Entrata in vigore: 1.09.2024

ART. 47 SOSPENSIONE DELL' ATTO IMPUGNATO

ISTANZA DI SOSPENSIONE

Nel caso in cui al contribuente-ricorrente, possa derivargli un danno grave ed irreparabile dalla esecuzione dell'atto impugnato, può formalizzare una apposita richiesta di sospensiva alla competente CGT presso la quale è pendente il giudizio. La sospensione dell'esecuzione dell'atto va richiesta con istanza motivata proposta nel ricorso o con atto separato, appositamente notificato alle altre parti e depositato in segreteria.

LA RICORRENZA DI SITUAZIONI DI URGENZA

In caso di eccezionale urgenza il presidente, previa deliberazione del merito, può disporre con decreto motivato la provvisoria sospensione dell'esecuzione fino alla pronuncia del collegio o del giudice monocratico.

TEMPI DI DECISIONE DEL COLLEGIO

Il collegio o il giudice monocratico, sentite le parti in camera di consiglio e deliberato il merito, provvede con ordinanza motivata nella stessa udienza di trattazione dell'istanza e l'ordinanza è immediatamente comunicata alle parti.

IMPUGNABILITÀ DELL'ORDINANZA CAUTELARE

L'ordinanza cautelare collegiale è impugnabile innanzi alla corte di giustizia tributaria di secondo grado entro il termine perentorio di quindici giorni dalla sua comunicazione da parte della segreteria.

L'ordinanza cautelare del giudice monocratico è impugnabile solo con reclamo innanzi alla medesima corte di giustizia tributaria di primo grado in composizione collegiale, da notificare alle altre parti costituite nel termine perentorio di quindici giorni dalla sua comunicazione da parte della segreteria.

CESSAZIONE DEGLI EFFETTI DELLA SOSPENSIONE

Gli effetti della sospensione cessano dalla data di pubblicazione della sentenza, ma in caso di mutamento delle circostanze la corte di giustizia tributaria di primo o di secondo grado presso la quale è pendente il giudizio su istanza motivata di parte può revocare o modificare il provvedimento cautelare prima della sentenza.

Entrata in vigore: 5.01.2024

ART. 47-TER DEFINIZIONE DEL GIUDIZIO IN ESITO ALLA DOMANDA DI SOSPENSIONE

DECISIONE SEMPLIFICATA

Il Collegio o il giudice monocratico, in sede di decisione della domanda cautelare, trascorsi almeno 20 giorni dall'ultima notificazione del ricorso, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata.

La sentenza in forma semplificata è preclusa qualora una delle parti dichiarò di volere proporre motivi aggiunti o regolamento di giurisdizione.

ASPETTI PRATICI

In pratica, può avvenire che in sede di decisione della domanda cautelare, trascorsi almeno 20 giorni dall'ultima notificazione del ricorso, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, si può direttamente definire il giudizio (in udienza camerale) con sentenza in forma semplificata, salvo che una delle parti dichiarò di voler proporre motivi aggiunti ovvero regolamento di giurisdizione.

CASISTICHE

La decisione c.d. "semplificata" può essere consentita qualora emergano casi di manifesta fondatezza o infondatezza, o inammissibilità o improcedibilità del ricorso.

Queste evenienze possono dirsi sussistenti nel caso in cui la soluzione della controversia sia palese, in quanto fondata su circostanze pacifiche tra le parti o, se controverse, di prova e scioglimento comunque evidente.

Si osserva come la possibilità di decisione semplificata sia sancita sia contro che a favore del contribuente.

Entrata in vigore: 5.01.2024

ART. 48 CONCILIAZIONE FUORI UDIENZA

Se la data di trattazione è già fissata e sussistono le condizioni di ammissibilità, la corte di giustizia tributaria pronuncia sentenza di cessazione della materia del contendere.

Se l'accordo conciliativo è parziale, la corte dichiara con ordinanza la cessazione parziale della materia del contendere e procede alla ulteriore trattazione della causa.

Siamo al cospetto, in tal caso, di una serie di prescrizioni vellevoli compatibilmente anche per le controversie pendenti dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione.

Entrata in vigore: 5.01.2024

ART. 48-BIS 1 CONCILIAZIONE PROPOSTA DALLA CORTE

LA PROPOSTA DEL GIUDICE TRIBUTARIO

La Corte di Giustizia Tributaria, nel caso in cui lo ritenga ragionevolmente possibile, può procedere a formulare alle parti una eventuale proposta di conciliazione, tenuto conto dell'oggetto del giudizio in esame e financo ai precedenti giurisprudenziali noti in materia.

MODI E TEMPI DELLA PROPOSTA

La proposta può essere formulata sia direttamente in udienza od anche al di fuori di essa.

Nel secondo caso esaminato deve essere necessariamente resa nota alle parti.

Qualora sia resa in udienza in cui una delle parti non risulti essere comparsa, la proposta va parti non comparse con la fissazione di una nuova udienza.

In ogni caso, qualora sia specificamente richiesto da una delle parti, la decisione può essere rinviata alla successiva udienza per il perfezionamento dell'accordo conciliativo e ove l'accordo non si perfezioni, si procede nella stessa udienza di trattazione della causa.

Entrata in vigore: 5.01.2024

ART. 48-TER DEFINIZIONE E PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE

LA MISURA DELLE SANZIONI IN CASO DI CONCILIAZIONE

Le sanzioni amministrative si applicano:

- nella misura del 40% del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del primo grado di giudizio;
- nella misura del 50% del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento nel corso del secondo grado di giudizio;
- nella misura del 60% del minimo previsto dalla legge in caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del giudizio di Cassazione.

Entrata in vigore: 5.01.2024

ART. 52 GIUDICE COMPETENTE E PROVVEDIMENTI SULL'ESECUZIONE PROVVISORIA IN APPELLO

L'appellante può chiedere alla CGT di secondo grado adita

di sospendere in tutto o in parte l'esecutività della sentenza impugnata, se sussistono gravi e fondati motivi. In tal caso il presidente fissa con decreto la trattazione della istanza di sospensione per la prima camera di consiglio utile e comunque non oltre il trentesimo giorno dalla presentazione della medesima istanza, disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno cinque giorni liberi prima. L'udienza di trattazione dell'istanza di sospensione non può in ogni caso coincidere con l'udienza di trattazione del merito della controversia.

Entrata in vigore: 5.01.2024

ART. 58 NUOVE PROVE IN APPELLO

UN DIVIETO SOLO APPARENTE

Il giudice d'appello non può disporre nuove prove, salvo che non le ritenga necessarie ai fini della decisione o che la parte dimostri di non averle potute fornire in primo grado per causa ad essa non imputabile.

LE DEROGHE EFFETTIVE

L'art. 58, da un lato impone la regola generale del divieto di prove nuove in appello, e contestualmente sancisce delle deroghe nel caso in cui il giudice ritenga necessarie (le cc.dd. "nuove prove") ai fini della decisione, ovvero nell'ipotesi in cui la parte dimostri di non averle potute fornire nel precedente grado di giudizio per causa a lui non imputabile. Una ulteriore eccezione al divieto dei "nova in appello" è - poi - costituita dalla possibilità di poter produrre nuovi documenti in appello, anche se tale attività deve essere compiuta, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni liberi prima della data di trattazione e con l'osservanza delle formalità sancite per la produzione di documenti e motivi aggiunti nel giudizio di primo grado, secondo quanto statuito ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 546/1992.

Entrata in vigore: 5.01.2024

ART. 62-BIS PROVVEDIMENTI SULL'ESECUZIONE PROVVISORIA DELLA SENTENZA IMPUGNATA PER CASSAZIONE

Il contribuente può comunque chiedere la sospensione dell'esecuzione dell'atto, se da questa può derivargli un danno grave e irreparabile. Abrogato. Fissazione trattazione istanza di sospensione.

Comunque non oltre il trentesimo giorno dalla presentazione dell'istanza.

Entrata in vigore: 5.01.2024

ART. 65 PROPOSIZIONE DELLA IMPUGNAZIONE

PROPONIBILITÀ ISTANZE CAUTELARI NEL CONTESTO DELLA REVOCAZIONE

Le parti possono proporre istanze cautelari ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 47 e 52, in quanto compatibili.

Entrata in vigore: 5.01.2024

ART. 79 NORME TRANSITORIE

LA REGOLARIZZAZIONE DELLA COSTITUZIONE

Nei giudizi davanti alla corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado riguardanti controversie già pendenti davanti ad altri organi giurisdizionali o amministrativi la regolarizzazione della costituzione delle parti secondo le nuove norme sulla assistenza tecnica è disposta, ove necessario, secondo le modalità e nel termine perentorio fissato dal presidente della sezione o dal collegio rispettivamente con decreto o con ordinanza da comunicare alle parti a cura della segreteria.

POSSIBILITÀ RESIDUALE DELLA MODALITÀ "CARTACEA"

Nei casi eccezionali previsti dalle norme tecniche per il processo tributario telematico, e, fino al momento della loro individuazione, previa autorizzazione espressa del Presidente della corte di giustizia tributaria di primo o di secondo grado ovvero, in corso di causa, del relativo Presidente di sezione, il deposito delle notifiche, degli atti processuali, dei documenti, e dei provvedimenti giurisdizionali e le relative comunicazioni possono essere effettuate con modalità cartacea.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, saranno emanate le norme tecniche per il processo tributario telematico, nonché approvati i modelli per la redazione degli atti processuali e per le deposizioni testimoniali, dei verbali e dei provvedimenti giurisdizionali.

Entrata in vigore: 1.09.2024